

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 164

SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

(in vigore dal 19/11/2018)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di PERSEO SIRIO e facilitarti il confronto tra PERSEO SIRIO e le altre forme pensionistiche complementari.

Presentazione di PERSEO SIRIO

PERSEO SIRIO è un fondo pensione negoziale istituito sulla base di accordi collettivi riportati nell'Allegato alle presenti Informazioni chiave per l'aderente, che ne costituisce parte integrante.

PERSEO SIRIO è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

PERSEO SIRIO opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte.

Possono aderire a **PERSEO SIRIO** tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del fondo. Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell'Allegato.

La partecipazione a **PERSEO SIRIO** ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Informazioni pratiche

Sito internet del fondo:	www.fondoperseosirio.it
Indirizzo e-mail:	info@perseosirio.it
Posta elettronica certificata (PEC)	protocollo@pec.perseosirio.it
Posta elettronica certificata per le Adesioni (PEC)	adesioni@pec.perseosirio.it
Telefono:	0685304484
Fax:	068416157
Numero informativo:	800994545 – 199280021
Sede legale:	Via degli Scialoja, 3 – 00196 – Roma (RM)

Sul sito web del Fondo sono disponibili lo Statuto e la Nota informativa, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono, inoltre, disponibili il Documento sul regime fiscale e il Documento sulle anticipazioni e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile all'iscritto.

La contribuzione

L'adesione a **PERSEO SIRIO** dà diritto a un contributo al fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro.

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l'adesione a **PERSEO SIRIO**. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l'Allegato sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore.

Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale per tutti i lavoratori ai quali si applichi il CCNL Funzioni locali art. 56-quater. Tali associati sono liberi di attivare, in aggiunta

alla citata contribuzione contrattuale, la quota ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e la quota contributiva di fonte TFR previste dalle Fonti Istitutive.

La prestazione pensionistica complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una **rendita**, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

Al momento dell'adesione ti è consegnato il documento "**La mia pensione complementare**", versione **standardizzata**, utile per avere un'idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi.

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che **PERSEO SIRIO** ti propone sono riportate nel **Documento sulle rendite**, che saranno disponibili sul sito web del fondo appena sottoscritta l'apposita convenzione.

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un **capitale** fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.

Alla cessazione dell'attività lavorativa e sempre che tu abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza e 5 anni di anzianità nelle forme pensionistiche complementari hai facoltà di richiedere, in tutto o in parte, la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) con un anticipo massimo di 5 anni rispetto all'età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero con un anticipo massimo di 10 anni qualora dopo la cessazione dell'attività lavorativa tu sia rimasto inoccupato per più di 24 mesi ed abbia maturato il solo requisito di 5 anni di anzianità nelle forme pensionistiche complementari.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla RITA nel **Documento informativo sulle caratteristiche della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** disponibile sul sito web del fondo e nella Sezione II Caratteristiche della forma pensionistica complementare della Nota informativa.

Per i dipendenti pubblici: Trascorsi 8 anni di iscrizione al Fondo (ai fini del calcolo dell'anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme di previdenza complementare per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale) puoi richiedere un'**anticipazione**, fino al 100% della posizione individuale maturata, esclusi i contributi figurativi, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa.

Per i dipendenti privati: In qualsiasi momento puoi richiedere un'**anticipazione**, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel **Documento sulle anticipazioni**, disponibile sul sito web del fondo.

Per i dipendenti pubblici trascorsi tre anni dall'adesione, mentre per i dipendenti privati, trascorsi due anni dall'adesione a **PERSEO SIRIO** puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest'ultimo caso, ti è consentito di **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche complementari** nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul sito *web* del fondo.

Proposte di investimento

PERSEO SIRIO, nella fase di avvio, attua una gestione mono-comparto, tale linea è denominata Comparto Garantito, destinata ad accogliere anche il conferimento tacito del Tfr dei dipendenti del settore privato, ai sensi della normativa vigente.

In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto Garantito.

Per gli aderenti contrattuali, cioè coloro che hanno aderito a PERSEO SIRIO per effetto del versamento contributivo contrattuale a carico del datore di lavoro, la destinazione di tale contributo è il comparto Garantito.

GARANTITO



Caratteristiche della garanzia: restituzione di un importo almeno pari alla somma dei contributi versati, al netto delle sole spese direttamente a carico dell'aderente e di eventuali anticipazioni o smobilizzi esclusivamente qualora si realizzi in capo agli aderenti uno dei seguenti eventi:


- Esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;
- Riscatto per decesso;
- Riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- Riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Data di avvio dell'operatività del comparto: 01/10/2015

Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 80.684.732,8

Rendimento netto del 2017: 1,31%

Rendimento medio annuo composto




Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

NB: non sono presenti indicazioni circa la valorizzazione del benchmark in quanto la data di inizio operatività del comparto è 01/10/2015.

Coerentemente con la tipologia di comparto si valuta come parametro di riferimento la rivalutazione del TFR

Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 164

SCHEDA DEI COSTI

(in vigore dal 19/10/2018)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a **PERSEO SIRIO** nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a **PERSEO SIRIO**, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Costi nella fase di accumulo (*)

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	<p>€ 2,75 a carico dell'aderente da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione.</p> <p>€ 2,75 a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico ha già versato l'intero ammontare per il comparto pubblico; il datore di lavoro privato provvederà a versare tale importo secondo quanto previsto nel relativo accordo di adesione</p> <p>€ 2,58 a carico del datore di lavoro nel caso delle Università.</p> <p>€ 2,75 a carico del soggetto fiscalmente a carico del lavoratore aderente (prelevata dal primo versamento corrisposto)</p>
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	<ul style="list-style-type: none"> - 0,09% della retribuzione annua utile all'accantonamento del tfr. Prelevata in occasione del primo versamento di ogni anno ovvero al primo versamento utile di competenza dell'anno; - € 16,00 annui per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto al Fondo o per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell'anno o che effettuano solo versamenti volontari ivi compresi gli associati che hanno convertito la posizione in RITA. - € 21,00 annui per gli aderenti contrattuali.
Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto con calcolo mensile dei ratei):	
Comparto Garantito	<p>A. Commissione pari allo 0,32% del patrimonio in gestione, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Commissione di banca depositaria: 0,02% del patrimonio in gestione; b. Commissione di gestione base: 0,30% del patrimonio in gestione <p>B. Commissione di overperformance: 10% dell'extra rendimento del portafoglio rispetto all'80% del rendimento del TFR.</p>
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione)	
Anticipazione	€ 9,00
Trasferimento	€ 9,00
Riscatto	€ 9,00
Riallocazione della posizione individuale	Non previste
Riallocazione del flusso contributivo	Non previste
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	Non previste per l'anno 2018

(*) Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una **stima**, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni, v. sezione “**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**”.

L'indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di **PERSEO SIRIO**, è riportato per ciascun comparto l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Garantito	1,19%	0,71%	0,53%	0,39%


ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

E' importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di **PERSEO SIRIO** è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di **PERSEO SIRIO** è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito *web* della COVIP (www.covip.it).

Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del fondo pensione PERSEO SIRIO

Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente’ di **PERSEO SIRIO** e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

Fonte istitutiva

PERSEO SIRIO – è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 164 ed è stato istituito dalla fusione dei Fondi Pensione PERSEO e SIRIO sulla base dell’Accordo di fusione stipulato dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 16 luglio 2014.

PERSEO – è stato istituito sulla base dell’Accordo quadro nazionale stipulato dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 luglio 1999, dell’Accordo Quadro sul superamento del termine per l’opzione al TFR stipulato l’8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell’11.3.2006, n.59, e dell’Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell’Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241; del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 1 aprile 1999 e pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 aprile 1999, del CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 196 del 27 novembre 2000, del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 247 del 20 novembre 2001; del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000 e dal CCNL per il biennio 2000-2001 sottoscritto il 12 febbraio 2002 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 51 del 1 marzo 2002; del CCNL del personale del comparto Sanità relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 7 aprile 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 90 del 19 aprile 1999, del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 e del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001; dell’accordo istitutivo sottoscritto in data 14 maggio 2007.

SIRIO – è stato istituito sulla base dell’Accordo quadro nazionale stipulato dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 Luglio 1999 e dell’Accordo fra l’ARAN, Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali di categoria in data 01 Ottobre 2007.

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l’adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale previste per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Funzioni locali art. 56-quater.

Destinatari

PERSEO SIRIO – E’ il Fondo Pensione Complementare Nazionale per i lavoratori dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ENAC, del CNEL, delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione e delle Agenzie Fiscali (di seguito “Dipendenti Pubblici”) è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs.124 del 21 aprile 1993 (per i pubblici dipendenti), ed ai sensi del d.lgs.252 del 5 dicembre 2005 (per i dipendenti privati).

Sono destinatari del fondo:

- 1) Tutti i “Dipendenti Pubblici” comprese qualifiche dirigenziali e dirigenza medico-veterinaria, indicati negli accordi istitutivi e di adesione ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti Sindacali e dall’ARAN con:
 - contratto a tempo indeterminato;
 - contratto part-time a tempo indeterminato;
 - contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
- 2) I Segretari comunali e provinciali una volta sottoscritto l’accordo di adesione a PERSEO SIRIO;
- 3) I Lavoratori dipendenti – come identificati al punto 1) - delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo istitutivo del fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro afferenti ai comparti e alle aree destinatari di PERSEOSIRIO, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, nonché i dipendenti di UNIONCAMERE e del personale

del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, i dipendenti delle Pubbliche Assistenze aderenti all'ANPAS, i dipendenti della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute, Case di riposto e di cura private che hanno già sottoscritto i previsti accordi di adesione;

- 4) I dipendenti dei settori affini, che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione: i lavoratori dipendenti di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, nonché ANCI, CINSEDO, personale dipendente da case di cura private e personale dipendente dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e del privato sociale eroganti servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi. L'adesione dei settori affini è condizionata dalla sottoscrizione di appositi accordi di adesione e sempreché almeno una delle parti che hanno sottoscritto l'accordo istitutivo di PERSEO SIRIO costituisca soggetto firmatario di detti accordi di adesione;
- 5) I soggetti fiscalmente a carico, ai sensi dell'art.12 del T.U.I.R., dei lavoratori aderenti a PERSEO SIRIO. Per tali soggetti, l'adesione e la contribuzione, sono definiti da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.
- 6) Per adesione contrattuale tutti i lavoratori ai quali si applica il CCNL Funzioni locali art. 56-quater.

Ai lavoratori privati e ai soggetti fiscalmente a carico, si applicano gli articoli 8 bis, 10 bis, 12 bis, 13 bis dello Statuto di PERSEO SIRIO, in quanto a norma dell'art. 23 comma 6 del D.Lgs. 252/05, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

Le modalità di contribuzione al fondo sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi, e comprendono quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell'anno.

L'iscrizione al fondo decorre dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte del datore di lavoro.

La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata a PERSEO SIRIO contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è apposto il timbro sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro e comunque entro e non oltre il terzo mese dalla suddetta data.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro privato decorre dal mese successivo alla data in cui è stato sottoscritto il modulo di adesione.

Per gli aderenti contrattuali la contribuzione al Fondo è attuata mediante il versamento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992.

Decorrenza occupazione / assunzione	Quota TFR (a)	Contributo minimo a carico del lavoratore (f)	Contributo a carico del datore di lavoro (f)	Quota incentivazione. ex legge 449/97	Decorrenza e periodicità (h)
-------------------------------------	---------------	---	--	---------------------------------------	------------------------------

Dipendenti pubblici (D.Lgs. 124/1993)

assunti dopo il 31-dic-2000 ovvero a tempo determinato	100% (b)	1% (g)	1% (g)	-	I contributi sono versati con periodicità mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce. L'obbligo contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo la data in cui è apposto il timbro sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro. Le quote di TFR sono versate alla cessazione del rapporto di lavoro. (a)
assunti prima del 1-gen-2001 (optanti)	28,94% (c)	1%	1%	1,5% (d)	

Dipendenti privati (D.Lgs. 252/2005)

Decorrenza occupazione / assunzione	Quota TFR (a)	Contributo minimo a carico del lavoratore (f)	Contributo a carico del datore di lavoro (f)	Quota incentivazione. ex legge 449/97	Decorrenza e periodicità
occupati dopo il 28-apr-1993	100% (b)	1% (g)	1%	-	I contributi ed il TFR sono versati con periodicità mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce. L'obbligo contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo la data in cui è apposto il timbro sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro.
già occupati al 28-apr-1993	28,94% 50% 100% (e)	1% (g)	1%	-	

- (a) Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso:
- l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, con riferimento ai dipendenti iscritti all'istituto di previdenza ai fini del TFS o TFR;
 - il datore di lavoro con riferimento ai dipendenti di amministrazioni che provvedono direttamente all'erogazione del TFS o TFR.
- L'INPS o i datori di lavoro provvedono a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto MEF 23 dicembre 2005. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici; quando si verifica tale circostanza, l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.
- (b) Pari al 6,91% della retribuzione utile.
- (c) In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è il 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR, pari al 28,94% dell'accantonamento complessivo al TFR.
- (d) Per questi lavoratori, se iscritti ai fini TFS dell'Inps - gestione dipendenti pubblici, è stata prevista un'ulteriore quota accantonamento pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici secondo le modalità indicate al precedente punto (a).
- (e) I lavoratori privati già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 28,93%, o in alternativa il 100%, mentre i lavoratori del Coni Servizi SpA e delle Federazioni sportive Nazionali hanno la possibilità di versare una quota minima del 50%, o in alternativa il 100%.
- (f) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- (g) Ai dipendenti privati è data facoltà di versamento del solo trattamento di fine rapporto senza contribuzione del lavoratore e del datore.
- (h) Il versamento del contributo a carico delle Amministrazioni statali, curato dall'INPS gestione dipendenti pubblici, avviene entro il mese successivo a quello di trasmissione della denuncia retributiva e contributiva effettuata dalle Amministrazioni stesse ai sensi dell'art. 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

L'aderente ha facoltà di scegliere di modificare o sospendere l'aliquota di contribuzione a proprio carico, indicata in fase di adesione. La **modifica dell'aliquota aggiuntiva**, come previsto dall'art.8, comma 3 dello Statuto di Perseo Sirio va richiesta compilando il modulo presente nella sezione modulistica del sito del Fondo e consegnandolo al proprio Datore di Lavoro e per conoscenza al Fondo tramite mail (le richieste avranno decorrenza dal mese successivo la presentazione e potranno essere richieste una sola volta nel corso dell'anno). In costanza di requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà **sospendere unilateralmente la propria contribuzione**, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione di appartenenza che la trasmetterà al Fondo e all'INPS, sospendendo contestualmente la contribuzione a proprio carico. Con le stesse modalità è concessa in qualsiasi momento la successiva riattivazione contributiva, come previsto dall'art.8, comma 7 dello Statuto di Perseo Sirio.

In particolare, tutti gli Aderenti gestiti dal portale NoiPA, possono provvedere autonomamente ad effettuare le operazioni di modifica e sospensione della contribuzione con la procedura self-service accedendo dalla propria area riservata al servizio di Previdenza Complementare.

L'aderente ha facoltà di effettuare dei versamenti aggiuntivi *individuali una tantum* effettuando un bonifico bancario intestato al Fondo Perseo Sirio, IBAN IT39Z0500001600CC0017146100, riportando nella causale il proprio codice fiscale, cognome e nome, compilando e spedendo per posta elettronica al Fondo l'apposito modulo reperibile sul sito del Fondo PERSEO SIRIO – www.fondoperseosirio.it. I contributi, per rientrare nella valorizzazione di fine mese, devono essere versati sul conto corrente sopra indicato del Fondo PERSEO SIRIO entro il 15° giorno del mese. Entro la stessa data deve pervenire al Fondo anche il modulo. In caso di mancato rispetto del termine indicato, l'investimento dei versamenti aggiuntivi potrà aver luogo dal mese immediatamente successivo.

Per i soggetti fiscalmente a carico la contribuzione al Fondo è stabilita dall'aderente lavoratore. Il contributo iniziale minimo sarà di € 100,00 (cento/00) ed i successivi contributi saranno liberi nell'entità e nel tempo con un cumulo minimo annuo di € 200,00 (duecento/00).

N.B. “La sospensione non opera con riguardo all'accantonamento della quota del TFR destinato alla Previdenza Complementare”.

PAGINA BIANCA